



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D.M. n° 12 del 07 APR 2016
Il Segretario Comunale, Direttore Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomassello

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO TERRE DI PRE.GIO."

- Art. 1 - (COSTITUZIONE)

E' costituita l'Associazione denominata "Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Terre di PRE.GIO.", ovvero, anche, in forma abbreviata "G.A.L. TERRE DI PRE.GIO.", quale Gruppo di Azione Locale, così come previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 Misura 19 - LEADER ai sensi del Regolamento U.E. n. 1305/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successiva modifica.

- Art. 2 - (SEDE)

L'Associazione ha sede in Cave Piazza Giuseppe Garibaldi n. 7.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia sul territorio nazionale che all'estero.

- Art. 3 - (DURATA)

La durata è fissata al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale, e potrà essere prorogata.

- Art. 4 - (SCOPI)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale, così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo

Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.

L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, nonché delle misure, azioni ed interventi in esso inseriti.

L'Associazione non ha fini di lucro, svolge attività nell'ambito delle materie di competenza della Regione Lazio ed esaurisce le proprie finalità nel medesimo ambito regionale. Durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso.

L'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione del Piano di Sviluppo Locale;
- dalle disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione del PSL;

- dalla normativa specifica per ogni settore d'intervento del Piano di Sviluppo Locale.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi delle "G.A.L. TERRE DI PRE.GIO." sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e nel bando emanato dalla Regione per l'Attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi.

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del Piano di Sviluppo Locale.

L'Associazione potrà, altresì, partecipare a bandi emanati dalla Regione connessi al bando di cui sopra.

- Art. 5 - (FINALITA' - ATTIVITA')

In particolare l'Associazione, tenuto conto degli scopi generali indicati nel precedente articolo 4 (quattro), cura la predisposizione, la presentazione e l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale al fine, tra l'altro, di:

- valorizzare il patrimonio territoriale, favorendo le sinergie tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, turistiche, culturali, paesaggistiche, nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali, sostenendo lo sviluppo locale del territorio sostenibile;

- programmare e svolgere le attività predette anche in

armonia con relative iniziative regionali, nazionali, comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;

- contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta territoriale ed alimentare, nelle aree rurali coinvolte nel PSL;
- promuovere la concentrazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- favorire lo scambio e la diffusione di esperienze e know-how acquisito anche attraverso iniziative transregionali e transnazionali;
- promuovere lo sviluppo delle aziende agrituristiche locali, favorendo iniziative di recupero e sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nelle aree rurali rientranti nell'ambito del PSL;
- promuovere e sostenere qualsiasi forma di tutela del patrimonio ambientale e di sviluppo eco-sostenibile, tenendo in considerazione le Valutazioni di Impatto Ambientale;
- promuovere presso i consumatori i prodotti del territorio locale.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà:

- a) avviare operazioni di animazione territoriale allo scopo di sensibilizzare la popolazione e gli operatori economici alle finalità previste nel Piano di Sviluppo Economico;
- b) individuare le condizioni, modalità e i requisiti per

l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con il bando emanato dalla Regione per l'Attuazione della Misura 19 - LEADER nonchè con i successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stessi;

- c) curare l'istruttoria sia tecnico-amministrativa che finanziaria dei progetti presentati dai beneficiari;
- d) valutare che i progetti presentati dai beneficiari finali risultino idonei al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) presentare alle Autorità competenti i Piani di Sviluppo Locale e le domande di finanziamento;
- f) richiedere ed utilizzare provvidenze, agevolazioni, incentivi e finanziamenti in generale erogati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, comunitari, nazionali, regionali, provinciali o locali, al fine del miglior perseguimento degli scopi associativi, operando anche di concerto con altri interventi di programmazione presenti o previsti nel territorio nazionale e non;
- g) procurarsi e/o utilizzare, alle migliori condizioni, i beni e gli strumenti necessari all'esercizio della propria attività ed a tal fine stipulare contratti e convenzioni;

h) svolgere attività di sostegno, assistenza e supporto tecnico alle attività di sviluppo rurale e ad attività già esistenti;

i) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con associazioni, enti pubblici e privati;

j) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo associativo.

Quale attività strumentale al solo fine del raggiungimento dello scopo associativo, e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, l'Associazione potrà compiere:

- operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali;

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, enti, associazioni, consorzi ecc. aventi scopi analoghi, affini o complementari (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi o al portatore, delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari abilitati);

- accettare e rilasciare garanzie, sia reali che personali, a terzi e/o nell'interesse di terzi (con espressa esclusione e divieto di svolgere detta attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, ma ribadendo la sua strumentalità per il raggiungimento dello scopo

associativo);

- assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.

- Art. 6 - (SOCI)

Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del Piano di Sviluppo Locale.

Il numero dei soci è illimitato.

- Art 7 - (NUOVI SOCI)

Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi a far parte dell'Associazione ulteriori soci che ne facciano richiesta secondo le seguenti modalità.

Il soggetto che intende partecipare all'Associazione dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente o da chi ne ha la rappresentanza generale, il richiedente stesso dovrà dichiarare la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica la domanda dovrà essere accompagnata da copia della delibera dell'Organo sociale competente a decidere, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I Comuni, le province e gli Enti Pubblici in genere presentano solo la domanda e la delibera dell'Organo competente a decidere con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e l'esibizione dei documenti atti a comprovare la legittimità della domanda e il possesso dei requisiti dichiarati.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, deciderà, entro sessanta giorni, l'Assemblea sull'accoglimento o meno della domanda.

Qualora entro il termine di cui sopra l'Assemblea non si esprima la domanda si intenderà rigettata, fatta salva la possibilità per il richiedente di riproporla.

Il nuovo socio dovrà versare, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa e l'eventuale quota annuale, stabilita ai termini del presente statuto, per ciascun esercizio sociale.

Solo una volta effettuato il versamento di cui sopra la deliberazione di ammissione diventerà operativa.

- Art. 8 - (ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEL SOCIO)

Il socio è obbligato:

- ad assicurare le prestazioni necessarie ed idonee al fine di conseguire lo scopo sociale;

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti;
- a concorrere alle spese di funzionamento dell'Associazione attraverso il versamento della quota di adesione e della eventuale quota annuale.
- Art. 9 - (RECESSO DEL SOCIO)

Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungimento degli scopi sociali e comunque non prima della piena attuazione del Piano di Sviluppo Locale previsto dalla Misura 19 - Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. o PEC e con effetto immediato. Il recesso, la esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli, viene accolto con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto sul Libro Soci e avrà effetto a far data dalla comunicazione.

- Art. 10 - (ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei

regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente adottate;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

- Art. 11 - (DECADENZA DEL SOCIO)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

- Art. 12 - (RIMBORSO DELLE QUOTE)

Ai soci che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa di adesione o di quota annuale e verrà

applicato quanto previsto all'Art. 2609 del Codice Civile. I soci recessi, esclusi o decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compreso gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Associazione per i tre anni successivi all'atto di delibera assembleare.

- Art. 13 - (FONDO SOCIALE)

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote associative, dalle eventuali quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione o da altre fonti.

- Art. 14 - (QUOTA ASSOCIATIVA)

In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:

- Euro 100,00 (cento virgola zero) per i soggetti privati;
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) per i Comuni sino a 1.000 (mille) abitanti;
- Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero) per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;
- Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero) per i Comuni oltre i 5.000 (cinquemila) abitanti nonchè per i Consorzi di Enti Pubblici ed Istituti Bancari.

Sono esentati dal contributo associativo le Università Pubbliche e gli Istituti scolastici.

- Art. 15 - (QUOTE ANNUALI)

Ove necessario l'Assemblea dei soci potrà stabilire, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che i singoli soci concorrano alla copertura di spese per attività istituzionali e straordinarie mediante quote annuali, per ciascun esercizio sociale, ripartite secondo ed in proporzione alle quote di adesione di cui al precedente articolo.

- Art. 16 - (ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO)

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea.

E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

- Art. 17 - (PROGRAMMA DI ATTIVITA' E PREVENTIVO ECONOMICO - FINANZIARIO)

Entro i tre mesi immediatamente precedenti alla chiusura dell'esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione, nel caso non sia stato già presentato un piano pluriennale, propone all'Assemblea, il programma di attività per l'esercizio successivo, accompagnato da un preventivo finanziario, nel quale deve essere schematicamente indicata l'attività economica del futuro esercizio.

- Art. 18 - (SERVIZIO DI TESORERIA)

Il servizio di tesoreria dovrà essere gestito da un Istituto di Credito bancario individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Al servizio di tesoreria compete la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei singoli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale.

Il tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile amministrativo e finanziario.

Il servizio di tesoreria dovrà prevedere almeno due conti

correnti distinti:

- uno da utilizzare esclusivamente per l'accredito delle risorse da parte della Regione e per il pagamento dei beneficiari relativamente alla quota di finanziamento a carico del Programma Misura 19 - LEADER;

- uno per ogni altro tipo di operazione svolta dalle "G.A.L. TERRE DI PRE.GIO.".

- Art. 19. - (IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO)

La gestione tecnica ed operativa dell'Associazione sarà effettuata da un Responsabile Amministrativo Finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Responsabile amministrativo e finanziario spettano tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile amministrativo e finanziario è responsabile del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

- Art. 20 - (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

- Art. 21 - (ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite raccomandata o PEC da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo in carica.

- Art. 22 - (ASSEMBLEA: COMPETENZE)

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dall'Organo di controllo o da almeno un decimo degli associati.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo, il Piano di sviluppo locale nonché il programma di attività pluriennale o annuale ed il preventivo economico - finanziario, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale a carico dei soci;

- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo;
- d) determinare l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;
- e) approvare eventuali regolamenti interni;
- f) approvare l'ammissione, il recesso, la esclusione e la decadenza degli associati;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;
- h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;
- i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- j) decidere l'eventuale proroga della durata dell'Associazione stabilendone le relative procedure;
- k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

- Art. 23 - (ASSEMBLEA: VALIDITA' E COSTITUZIONE)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Per le deliberazioni di cui al punto i) dell'art. 22 (ventidue) occorre la presenza all'adunanza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative al punto j) dell'art. 22 (ventidue) sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

- Art. 24 - (ASSEMBLEA: PRESIDENZA, SEGRETERIA,
VERBALIZZAZIONI E DELIBERAZIONI)

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

Svolge le funzioni di Segretario il Responsabile amministrativo e finanziario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e sono vincolanti per tutti i soci.

- Art. 25 - (ASSEMBLEA: DIRITTO AL VOTO)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare

soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

- Art. 26 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, VOTAZIONE, PRESENZE)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti tra i soci.

Nè l'insieme dei soggetti pubblici, nè alcun singolo gruppo di interesse privato può rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed un Vicepresidente.

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, PEC o fax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo PEC in modo che Consiglieri e l'Organo di controllo siano informati almeno un giorno prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri aventi diritto al voto.

Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78, comma II, del D.Lgs. n. 267/2000, e così, in particolare, gli amministratori dovranno astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

In caso di parità di voti:

- nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente;
- nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 27 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI)

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata dall'Organo di controllo e restano in carica fino alla

successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

- Art. 28 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In particolare approva, tra l'altro, il Piano di Sviluppo Locale e le eventuali proposte progettuali su indicazione dell'assemblea.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi ente pubblico e privato.

- Art. 29 - (IL PRESIDENTE)

La rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente. Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

- Art. 30 - (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo può essere composto da un Revisore unico dei conti o da un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti; esso è nominato dall'assemblea a cui spetta la decisione della scelta del tipo di composizione. Il Revisore Unico dei Conti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra i membri dell'Albo dei Revisori contabili ISTITUITO PRESSO IL MEF AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39, mentre gli altri componenti del collegio devono disporre delle necessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Il compenso a tale organo è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

- Art. 31 - (ORGANO DI CONTROLLO: COMPITI)

L'organo di controllo controlla l'Amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili; ha tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Qualora sia composto da un collegio dei Revisori dei Conti esso si riunisce almeno ogni trimestre.

Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi processo verbale che, sottoscritto viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.

- Art. 32 - (REGOLAMENTO INTERNO)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Il regolamento interno viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

- Art. 33 - (CLAUSOLA ARBITRALE)

Ogni controversia nascente dal presente statuto sarà devoluta ad un Consiglio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna parte litigante, ed il terzo, che presiede il Collegio, dai primi due se d'accordo, oppure dal Presidente del Tribunale di Tivoli adito dalla parte più diligente. Per il funzionamento del Collegio si applicano le norme del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato irrituale.

- Art. 34 - (RINVIO)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni, nonchè le normative europee, nazionali e regionali nelle

materie collegate alla regolamentazione del presente
statuto.